
ESTREMI

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 01 ottobre 2008

Numero: n. 24361

CLASSIFICAZIONE

LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Autonomia o subordinazione (differenza tra -) lavoro parasubordinato

Lavoro subordinato (controversie individuali di) - Competenza - Rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione - Rapporti di parasubordinazione - Competenza del giudice del lavoro - Presupposti - Ingegnere con compiti di accertamento e descrizione di nuovi beni aziendali - Configurabilità come parasubordinazione - Requisiti - Coordinamento con l'attività del preponente - Necessità - Specificità e professionalità dei singoli incarichi - Preminenza - Esclusione - Fattispecie

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI	Guglielmo	-	Presidente	-
Dott. CUOCO	Pietro	-	Consigliere	-
Dott. PICONE	Pasquale	-	Consigliere	-
Dott. STILE	Paolo	-	rel. Consigliere	-
Dott. DE MATTEIS	Aldo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato BOGGIA MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABBRI ALBERTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Soc. TROOSTWIJK A.R.L. con unico socio (già Soc. ROUX TROOSTWIJK a.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 51, presso lo studio dell'avvocato RUFINI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLODI ALESSANDRO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1034/05 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 01/07/05 R.G.N. 251/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/08 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;
udito l'Avvocato ADELASCO TIZIANO per delega BOGGIA MASSIMO;
udito l'Avvocato NICOLODI ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 17 settembre 1993, il Presidente del Tribunale di Firenze ingiungeva alla Roux Italia s.r.l. di pagare all'ing. C.L. la somma di L. 80.896.700, per prestazioni professionali.

Avverso detto decreto proponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 4 ottobre 1993, la società Roux Italia deducendo di nulla dovere in quanto le prestazioni del C. si erano svolte nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Si costituiva il C. contestando quanto dedotto dall'opponente e ribadendo che le sue prestazioni dovevano ricondursi allo schema della prestazione di lavoro autonoma e quindi da retribuire sulla base della tariffa professionale, tant'è che l'importo delle notule posta a base del ricorso per ingiunzione erano state dichiarate congrue dal competente Consiglio dell'Ordine.

Avendo la Roux Italia, alla seconda udienza, eccepito l'incompetenza per materia del Giudice adito, la causa andava in decisione sulla questione pregiudiziale, ma veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento delle prove per testi richieste e ritenute determinanti ai fini della qualificazione del rapporto.

Con sentenza dell'1 dicembre 2001, il Giudice del Tribunale di Firenze, ritenuta tardiva l'eccezione di incompetenza per materia, rigettava l'opposizione proposta dalla società, confermando l'opposto decreto ingiuntivo.

Avverso tale decisione proponeva appello la Roux Trootswijk s.r.l., già Roux Italia s.r.l., riproponendo l'eccezione di incompetenza per materia, e deducendo ancora l'errata qualificazione del rapporto e la natura coordinata e continuativa dell'attività svolta dal C..

Quest'ultimo si costituiva, richiamando le difese svolte nel giudizio di primo grado e ribadendo l'autonomia delle proprie prestazioni professionali. Dopo la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti difensivi, l'adita Corte d'appello di Firenze, "potendosi configurare fra le parti un rapporto di c.d.

parasubordinazione", riteneva che la causa dovesse essere proseguita con il rito speciale previsto dall'art. 409 c.p.c. e ss..

Fissata da parte del Presidente della Sezione Lavoro l'udienza di discussione, le parti depositavano le memorie integrative ex art. 426 c.p.c., nelle quali riproducevano le linee difensive tenute nei due gradi del giudizio.

Con sentenza del 20 maggio - 1 luglio 2005, la Corte di Firenze, dopo aver qualificato il rapporto tra le parti in termini di c.d.

parasubordinazione e dopo avere quindi ribadito che la controversia rientrava nel novero di quelle previste dall'art. 409 c.p.c., n. 3, accoglieva il gravame e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l'ing. C.L. con tre motivi, cui resiste la Soc. Troostwijk a.r.l. con unico socio (già Soc Troostwijk a.r.l.) con controricorso.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il C., denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge anche in materia di competenza, erronea qualificazione giuridica della fattispecie e travisamento dei fatti con errata applicazione agli stessi di norme di legge, sostiene che erroneamente il Giudice d'appello aveva qualificato il rapporto intercorso tra le parti in termini di cd.

parasubordinazione, concludendo che, all'atto della emissione del decreto ingiuntivo del 17 luglio 1993, il Giudice competente per materia era il Pretore in funzione di Giudice del lavoro, ex art. 409 c.p.c., n. 3, e non il Presidente del Tribunale.

Tale qualificazione del rapporto lavorativo - ad avviso del ricorrente - sarebbe frutto di un vero e proprio travisamento dei fatti, mancando, nella specie, la presenza congiunta dei requisiti della continuità, coordinazione e personalità della prestazione, con conseguente violazione di norme di legge anche in punto di competenza.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando vizi di motivazione, violazione dell'art. 2697, e travisamento dei fatti, lamenta che il Giudice d'appello, nell'elencare gli elementi della parasubordinazione, abbia affermato che "l'effettuazione di perizia sommaria relativa alla stima di tali beni è, invece, circostanza controversa e costituisce il merito della causa", senza considerare che, ai fini della qualificazione del rapporto, merito e competenza sono aspetti della stessa fattispecie da risolversi congiuntamente e non singolarmente.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Va preliminarmente osservato che - come ripetutamente affermato da questa Corte - al fine di poter qualificare il rapporto in termini di ed. parasubordinazione, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., n. 3, il requisito del coordinamento, che deve sussistere fra la prestazione d'opera continuativa e personale, o prevalentemente personale, del collaboratore autonomo e l'ente proponente, si traduce nella condizione che il collaboratore autonomo svolga la sua attività in connessione o collegamento con il proponente stesso, per contribuire al raggiungimento delle finalità cui esso mira (ex plurimis, Cass. 6 maggio 2004 n. 8598).

Attenendosi a tale orientamento, la Corte territoriale, a supporto della qualificazione del rapporto in termini di c.d.

"parasubordinazione", ha richiamato i seguenti elementi, emergenti dal materiale probatorio acquisito:

1) la durata della collaborazione dell'ing. C. iniziata nell'anno 1988 e protrattasi per dieci anni, quanto meno fino al maggio 1994; 2) la cadenza mensile degli incarichi, susseguitisi senza apprezzabile soluzione di continuità, negli anni 1989/92; 3) la natura del compenso percepito, rapportata

percentualmente al valore di stima dell'investimento, con un "minimo garantito"; 4) il coordinamento con la struttura della Roux Trootswijk costituita dai coordinatori capi - progetto, dal capo - servizio, dagli altri impiegati, con i quali il C., nell'espletamento della sua attività, aveva necessità di rapportarsi. Del tutto correttamente, pertanto, il Giudice d'appello, nel pervenire alla conclusione che il rapporto lavorativo de quo era da qualificarsi di "parasubordinazione", ha osservato che, mentre l'accertamento dell'esistenza di nuovi beni aziendali e la loro descrizione erano i compiti pacificamente svolti dal C., l'effettuazione di perizie sommarie relative alla stima di tali beni era, invece, circostanza controversa, ma che ciò non rilevava ai fini della qualificazione del rapporto, dovendosi valorizzare il momento della continuità collaborativa, piuttosto che la specificità e la professionalità dei singoli incarichi.

Con il terzo motivo, il ricorrente, denunciando omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ed insufficiente motivazione, censura l'assunto della Corte di merito laddove ha affermato che, una volta qualificato in termini di c.d. "parasubordinazione" il rapporto inter partes, la causa "finisce qua", senza necessità di procedere alla ulteriore trattazione di merito, in quanto, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., così come sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 2, "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda"; con la conseguenza che, all'atto dell'emissione del Decreto Ingiuntivo del 17 luglio 1993, il Giudice competente per materia era il pretore in funzione di Giudice del lavoro - ex art. 409 c.p.c., n. 3, e non certo il Presidente del Tribunale. Riferendosi, dunque, il giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso da Giudice incompetente, il provvedimento monitorio doveva ritenersi affetto da insanabile nullità, e come tale doveva essere revocato.

La censura relativamente a tale assunto è fondata, ma non può, tuttavia, avere incidenza nel caso di specie.

Invero, nell'ipotesi di controversia in materia di lavoro ex art. 409 c.p.c., la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale all'epoca incompetente, per essere la causa di competenza del Pretore con funzione di giudice del lavoro e che era pertanto invalida secondo la legge in vigore all'epoca della pronuncia, deve essere dichiarata valida in sede di impugnazione in forza dell'efficacia sanante dei mutamenti di diritto intervenuti nel corso del giudizio di gravame, tenuto conto altresì della nuova formulazione di cui all'art. 5 c.p.c., introdotta dalla L. n. 353 del 1990, art. 2, che trova fondamento in ragioni di economia processuale essendo il Tribunale divenuto giudice unico di primo grado e pertanto competente in base allo "ius superveniens" (vedi Corte Cost. n. 185/1981 e Corte Cost.

n. 268/1987) (Cass. 20 febbraio 2001 n. 2450; Cass. 22 aprile 2003 n. 6393).

Senonchè, la Corte di merito, pur errando nella formulazione del principio, è entrata nel merito evidenziando che la qualificazione del rapporto in termini di c.d. "parasubordinazione" aveva delle inevitabili "ricadute" anche - appunto - sul merito di causa, poichè, una volta ritenuta la natura "coordinata" della collaborazione, inserita nell'ambito di un rapporto continuativo liberamente pattuito anche con riguardo alla misura del compenso e che per alcuni anni era andato avanti con apparente reciproca soddisfazione, sarebbe risultato assai problematico per il C. recuperare una specificità ed autonomia dei singoli incarichi, atomisticamente considerati, per i quali richiedere una prestazione "a tariffa". Sotto tale aspetto irrilevante era, a favore della difesa del C. stesso, l'avvenuta tassazione della notula da parte del competente Consiglio dell'Ordine, limitandosi tale organismo a valutare la congruità del compenso esposto nella notula predisposta dal professionista in base indicazioni e qualificazioni delle prestazioni dallo stesso fornite. La notula tassata dal Consiglio dell'Ordine, dunque, non liberava il professionista dall'onere di provare l'effettiva natura delle prestazioni rese e, in particolare, la riconducibilità delle stesse a specifici incarichi libero - professionali, piuttosto che ad un rapporto collaborativo parasubordinato. Per quanto esposto, essendo non divisibile anche quest'ultimo motivo, il ricorso va rigettato.

L'alternativo esito dei giudizi di merito, comprovanti l'obiettiva difficoltà dell'apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2008

CONFORMI E DIFFORMI

(1) Sui requisiti della c.d. parasubordinazione cfr. Cass. 19 aprile 2002 n. 5698.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.